Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 giugno 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della NEW YORK UNO SAS, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000.

Sono presenti:

per la NEW YORK UNO SAS, il Consulente del Lavoro Dott. Stefano Molino, munito di procura notarile;

per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Ferrone;

per FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;

per la UILTUCS Naz.le, Giada Grimaldi.

PREMESSO CHE

- la NEW YORK UNO SAS, con sede legale in Torino, opera nel settore della distribuzione di abbigliamento;
- con nota prot. n. 0012682 del 05.06.13, la Società ha presentato istanza a questo Ufficio di esame congiunto ex art. 2, DPR n. 218/2000, necessario al fine della concessione della CIGS per crisi per cessazione dell'attività e, pertanto, le parti (nota prot. n. 0013267 del'11.06.13), sono state convocate per la riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, la Società ha evidenziato le difficoltà che si riscontrano attualmente nel proprio settore di riferimento che hanno comportato una improvvisa ed imprevista contrazione degli ordini e, conseguentemente, una rilevante riduzione dei volumi d'affari. Stante lo stato di crisi aziendale, la Società ha attivato una richiesta di preconcordato in data 13 maggio 2013 e, successivamente, si è vista costretta a procedere alla progressiva chiusura dei punti vendita. Pertanto, Azienda e OO.SS. si sono incontrate in data 3 giugno 2013 in sede territoriale e sono addivenuti ad un accordo di massima sull'ammortizzatore sociale da applicare - individuato nella CIGS per crisi per cessazione dell'attività - sulle modalità di applicazione del medesimo e sul numero dei lavoratori coinvolti, a seguito del quale l'Azienda avrebbe collocato in Cassa i lavoratori interessati. Nel corso dell'incontro odierno, le parti sociali hanno ribadito quanto già concordato nel precedente incontro. Le parti hanno concordato, altresì, che l'Azienda, nel corso del periodo di intervento della Cassa, al fine di ridurre gli esuberi strutturali e risolvere la problematica occupazionale, metterà in atto strumenti idonei quali: blocco del turn-over; soluzioni di ricerca di ricollocazioni esterne all'Azienda, monitorando ed avvalendosi di eventuali interveti formativi proposti nell'ambito delle iniziative istituzionali delle Province ove sono ubicate le unità operative aziendali.
- In data odierna, con separato verbale sottoscritto in sede ministeriale, le parti hanno concordato, altresì, il ricorso alla CIG in deroga nei confronti dei lavoratori con contratto di apprendistato occupati presso le sedi in chiusura.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. L'Azienda presenterà domanda di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi per cessazione di attività,** vista la progressiva chiusura di tutti i punti vendita dell'Azienda, nei confronti di un numero massimo di **n. 106 lavoratori** – pari al totale dell'organico aziendale occupato presso le seguenti sedi: Alessandria, Foiano Della Chiana (AR), Orio Al Serio (BG), Antegnate (BG), Vigliano Biellese (BI), Valmontone (RM), Castel Guelfo di Bologna (BO), Rodengo Saiano (BS), Sestu (CA), Misterbianco (CT), Campi Bisenzio (FI), Barberino Di Mugello (FI), Novara, Vicolungo (NO), Città Sant'angelo (PE), Parona (PV), Grugliasco (TO), Ivrea (TO), Susa (TO), Leinì (TO), Ciriè (TO), Torino, Martignacco (UD) e Aiello del Friuli (UD).
2. La CIGS sarà richiesta per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 3 giugno 2013 fino al 2 giugno 2014, tenuto conto di quanto precisato in premessa.
3. I lavoratori in Cassa saranno sospesi fino ad un massimo di zero ore, vista la progressiva chiusura delle sedi suindicate.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

4. Il criterio della rotazione troverà applicazione, tra i lavoratori in Cassa occupati presso le sedi ancora operanti, a parità di mansioni svolte dai lavoratori medesimi e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e professionali aziendali.
5. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIGS.
6. Le parti concordano di incontrarsi periodicamente in sede territoriale, su richiesta di una delle parti, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e l'evoluzione della situazione aziendale, anche legata alla eventuale procedura concordataria.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperita e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. n. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI